



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 7 del 24/07/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 23 luglio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

66) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico della società A.S.D. Aquilotti Lazio C5 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare alla società Aquilotti Lazio C5 l'ammenda di euro 467,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

65) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Walter Campitelli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Garbatella 1920, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, del sig. Samuele Valacchi, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, del sig. Massimiliano Roma, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, del sig. Alessandro Alfano, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, del sig. Emanuele Sanfilippo, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché della società A.C.D. Garbatella 1920 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Campitelli Walter, n.5 mesi e 10 giorni di inibizione;
- Valacchi Samuele, n.4 mesi di inibizione;
- Roma Massimiliano, n.4 mesi di inibizione;
- Alfano Alessandro, n.1 mese e 10 giorni di inibizione;
- Sanfilippo Emanuele, n.1 mese e 10 giorni di inibizione;
- Garbatella 1920, euro 533,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

61) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Danilo Pizi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Sporting Nuova Florida, per rispondere della violazione degli artt. 4, c.1, e 31, c. 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, c.1 e 2, e 40, c.5, delle N.O.I.F. e della violazione dell'art. 4, c.1, e dell'art. 32, c.2, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, c.1, delle N.O.I.F., del sig. Maurizio Valeri, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, c.2, del C.G.S. all'interno e nell'interesse della società Sporting Nuova Florida, per rispondere della violazione degli artt. 4, c.1, e 31, c.1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, c.1 e 2, e 40, c.5, delle N.O.I.F. e della violazione dell'art. 4, c.1, e dell'art. 32, c.2, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, c.1, delle N.O.I.F., della sig.ra Barbara Dotti, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società College Ardea Football Club, per rispondere della violazione degli artt. 4, c.1, e 31, c.1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, c.1 e 2, e 40, c.5, delle N.O.I.F. e della violazione dell'art. 4, c.1, e dell'art. 32, c.2, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, c.1, delle N.O.I.F., del sig. Orfeo Palumbo, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, c.2, del C.G.S. all'interno e nell'interesse della società College Ardea Football Club, per rispondere della violazione degli artt. 4, c.1, e 31, c.1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, c.1 e 2, e 40, c.5, delle N.O.I.F. e della violazione dell'art. 4, c.1, e dell'art. 32, c.2, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, c.1, delle N.O.I.F., nonché della società Sporting Nuova Florida a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, c.1 e 2, del C.G.S. e della società College Ardea Football Club a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, c.1 e 2, del C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Pizi Danilo, n.5 mesi e 10 giorni di inibizione;
- Valeri Maurizio, n.5 mesi e 10 giorni di inibizione;
- Dotti Barbara, n.5 mesi e 10 giorni di inibizione;
- Palumbo Orfeo, n.5 mesi e 10 giorni di inibizione;
- Sporting Nuova Florida, euro 1.000,00 di ammenda.
- College Ardea Football Club, euro 1.000,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li, 24 luglio 2026
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato